

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 02/2016

Promosso contro

DALMASSO Massimiliano, tessera n. 357319 preso società A.S.D. SAVGLIANESE del comitato provinciale di Cuneo;

A.S.D. SAVIGLIANESE, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato Provinciale di Cuneo;

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale, sig. Carlo Omegna, svoltasi in Beinette (TO) in data 09-10.04.2016 presso la società Beinette, ha presentato denuncia contro il giocatore in epigrafe generalizzato per i fatti descritti in denuncia e segnatamente per non essersi lo stesso presentato, nella giornata delli 10.04.2016, per la disputa della semifinale della competizione Selezione per i campionati italiani a terne, senza addurre giustificato motivo dell'assenza;
- ritenuta la tempestività della denuncia (invio 11.04.2016) e l'inoltro all'ufficio;
- la condotta tenuta dal denunciato integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. "*rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara*", fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti né attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;
- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il giudicante a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto, quale, nel caso di specie, la qualificazione alla fase finale dei campionati italiani).



induce il decidente, anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) di sanzionare a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c) R.G.D.) la società presso la quale l'atleta è tesserato, con la sanzione di € 80,00= di multa ex art. 60 comma 5 R.G.D.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

applica al sig. **DALMASSO Massimiliano**, tessera n. 357319 preso società A.S.D. SAVGLIANESE del comitato provinciale di Cuneo, la sanzione dell'ammonizione;

applica all'**A.S.D. SAVIGLIANESE**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, del comitato provinciale di Cuneo, la multa di € 80,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B. Comitato Regionale Piemonte sul c.c. di cui al seguente identificativo IBAN: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050 con causale (multa decisione 01/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 03.05.2016

Il Giudice sportivo
avv. Massimo Usseglio

